



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO PER LA CREAZIONE DI SPIN OFF DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Emanato con DR prot. n. 3326/I/003 del 22.2.2006

Modificato con DR prot. n. 14424/I/003 del 19.7.2011

Modificato con DR Rep. n. 101/2012 prot. n. 3096/I/003 del 16.2.2012

Modificato con DR Rep. n. 644/2014 prot. n. 35627/I/3 del 19.11.2014

Modificato con DR Rep. n. 391 /2016 prot. n. 82158 /I/3 del 19.7.2016

Art. 1

Definizione e principi generali

1. L'Università degli Studi di Bergamo, di seguito "Università", in conformità alle vigenti norme ed ai principi dettati dal proprio Statuto, favorisce la costituzione di società di capitali aventi come finalità lo sfruttamento, su base imprenditoriale, di brevetti, invenzioni o ritrovati scaturiti dalla ricerca universitaria.

Non sarà autorizzata la costituzione di società che prevedono attività di ricerca o consulenza in concorrenza con le modalità già previste a favore dell'Università.

L'attività di tali società dovrà quindi rientrare di norma nella logica della ingegnerizzazione e commercializzazione dell'oggetto delle invenzioni o dei ritrovati.

2. Sono spin off dell'Università degli Studi di Bergamo le nuove imprese innovative che nascono su iniziativa di personale dell'Ateneo, strutturato e non (docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, borsisti, personale tecnico-amministrativo) e che basano il proprio business su beni e servizi innovativi ideati e sviluppati valorizzando i risultati delle attività di ricerca svolte in Ateneo.

3. Gli spin off dell'Università degli Studi di Bergamo si distinguono in:

- Spin off partecipati (Spin off dell'Università degli Studi di Bergamo): Spin off costituiti e partecipati da personale dell'Ateneo e direttamente, a livello di capitale sociale, anche dall'Università degli Studi di Bergamo;

- Spin off non partecipati (Spin off accreditati dall'Università degli Studi di Bergamo): Spin off costituiti e partecipati da personale dell'Ateneo e non partecipati dall'Università degli Studi di Bergamo.

Art. 2

Soggetti proponenti ed altri partecipanti

1. La costituzione di uno Spin off può avvenire per iniziativa dell'Università o del personale dell'Ateneo (docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, borsisti, personale tecnico-amministrativo). I proponenti possono essere rappresentati da personale non strutturato purché vi sia almeno un dipendente dell'Università.

2. Oltre ai soci proponenti, può partecipare al capitale sociale ogni altra persona fisica o giuridica, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Art. 3

Partecipazione dell'Università

1. La partecipazione dell'Università nello spin off non potrà superare il 20% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Università non disponga diversamente ricorrendo particolari motivi di convenienza o opportunità.

2. E' condizione essenziale per la partecipazione dell'Università allo spin off che lo Statuto della Società preveda che:

a) le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto variazioni del capitale sociale, modifiche della compagine societaria o all'oggetto sociale, diritto di recesso in caso di dissenso siano efficaci solo se approvate dall'Università;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

b) la partecipazione dell'Università, pur mantenendo il diritto di voto, sia privilegiata in caso di liquidazione e di rimborso delle quote e sia postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite;

c) la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione di almeno tre membri dei quali almeno uno nominato dall'Università;

d) la nomina di almeno un Sindaco da parte dell'Università, qualora venga nominato il Collegio sindacale e del Revisore, qualora l'organo collegiale non sia obbligatorio per legge;

e) il diritto di prelazione per i soci dello spin off, compresa l'Università, da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote;

f) l'obbligo per i soci di acquisire, in proporzione delle rispettive quote, la quota di partecipazione dell'Università in caso di suo recesso al prezzo che sarà determinato sulla base del valore del patrimonio netto alla data di recesso, e comunque ad un prezzo non inferiore al valore nominale della partecipazione.

Art. 4

Partecipazione del personale

1. Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno che partecipa ad una società spin off può chiedere l'autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di attività anche retribuita a favore dello spin off, purché non si tratti di lavoro subordinato e comunque nel rispetto dei limiti di cui al successivo comma. L'autorizzazione, una volta concessa, si rinnova automaticamente per il periodo previsto al successivo art. 8, comma 5, salvo che intervengano variazioni rispetto all'autorizzazione originaria.

2. Lo svolgimento dell'attività a favore della società spin off non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni connesse al rapporto di lavoro con l'Università.

3. Nell'ipotesi di sopravvenuta incompatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin off e le funzioni didattiche e di ricerca, il docente o ricercatore, deve dare immediata comunicazione al Rettore e cessare lo svolgimento dell'attività o optare per il tempo definito ovvero, qualora la normativa vigente lo richieda per il ruolo ricoperto, chiedere ed ottenere di essere collocato in aspettativa senza assegni.

4. Il Responsabile della struttura di afferenza del docente e/o ricercatore, vigila sul rispetto di quanto previsto ai precedenti commi.

5. Il docente e/o ricercatore e/o assegnista di ricerca socio può assumere la carica di Amministratore delegato o Presidente nello spin off previa autorizzazione del Rettore, che tenga conto della compatibilità di tale carica con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca. Il docente e/o ricercatore che assuma la carica di Presidente o di Amministratore delegato senza la prevista autorizzazione del Rettore, sarà posto d'ufficio in regime di aspettativa senza assegni per l'intera durata della carica assunta, a decorrere dalla data di inizio di tale attività.

6. Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno spin off, intenda svolgere attività retribuita a favore dello stesso anche assumendo la veste di socio d'opera, deve chiedere l'autorizzazione al Rettore. L'autorizzazione implica l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.

7. Per il personale docente e ricercatore a tempo definito non è necessaria alcuna autorizzazione, fatto salvo comunque il divieto di concorrenza con le attività dell'Ateneo e la compatibilità con i doveri didattici e di ricerca previsti per il tempo definito.

8. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spin off attività retribuita, anche assumendo la veste di socio d'opera, purché al di fuori dell'orario di lavoro, previa autorizzazione del Rettore, sentito il Direttore Generale.

9. Il personale tecnico amministrativo può essere, altresì, nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin off, purché ciò risulti compatibile con l'esatto e puntuale svolgimento delle sue mansioni a favore dell'Università, secondo quanto verificato dal Responsabile della



struttura di appartenenza. Al fine della verifica il dipendente deve comunicare la propria nomina al Rettore.

10. I titolari di assegni di ricerca, previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento, sentito il docente responsabile della ricerca, possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita, purché non si configuri un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, fatto salvo quanto previsto in materia da specifiche norme.

11. I dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin off attività sia retribuita che non retribuita, previa autorizzazione nei termini previsti dal Regolamento di Ateneo che disciplina i corsi di dottorato di ricerca.

12. Al termine di ciascun esercizio sociale, il personale dipendente che partecipi a qualunque titolo allo spin off deve comunicare all'Università i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo spin off.

13. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

14. L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin off.

Art. 5

Incompatibilità e conflitto di interessi

1. Il Rettore, il Prorettore per la ricerca, i Direttori di Dipartimento e dei Centri di Ateneo, i membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, i professori ed i ricercatori membri del Nucleo di Valutazione e delle Commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valutazione della ricerca e trasferimento tecnologico, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin off.

2. E' fatto espresso divieto al personale che partecipa a società spin off di svolgere attività in concorrenza con quella all'Ateneo di appartenenza.

3. Lo svolgimento da parte della società spin off di attività in concorrenza con quelle di ricerca e consulenza svolte dalle strutture dell'Università ai sensi delle norme interne in materia di prestazioni conto terzi, costituisce motivo di incompatibilità alla partecipazione societaria ed alla attività di collaborazione di tutto il personale universitario; conseguentemente il personale coinvolto dovrà cessare ogni forma di collaborazione con la società spin off.

4. Il personale interessato è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università, eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possono determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.

5. Eventuali partecipazioni dello spin off ad altre società dovranno essere autorizzate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

6. Nel caso in cui lo spin off stipuli contratti con strutture dell'Università ed il responsabile scientifico del contratto per l'Università coincida con uno dei soci, i contratti stessi devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che ne disciplinerà la modalità di gestione.

7. I Responsabili delle Strutture di ricerca dell'Ateneo sono tenuti a vigilare sul rispetto di quanto previsto nel presente articolo ed a segnalare al Rettore eventuali situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse che dovessero riscontrare nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.



Art. 6

Commissione Trasferimento Tecnologico

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, nomina la Commissione Trasferimento Tecnologico (di seguito denominata Commissione) composta da:
 - a) Il Presidente, nella persona del Prorettore al trasferimento tecnologico, innovazione e valorizzazione della ricerca;
 - b) un esperto delle scienze ingegneristiche;
 - c) un esperto delle scienze economiche;
 - d) un esperto delle scienze giuridiche;
 - e) un esperto delle scienze umanistiche;
 - f) il Direttore Generale o suo delegato.
2. La durata del mandato della Commissione è di quattro anni accademici, rinnovabile.
3. Per ogni specifico argomento, il Presidente può integrare la Commissione con i Direttori delle Strutture di appartenenza dei proponenti che parteciperanno alla seduta senza diritto di voto.
4. Per una più approfondita valutazione di argomenti particolarmente complessi o delicati, alle adunanze possono essere chiamati a partecipare, previa autorizzazione del Presidente:
 - i soggetti interessati; nel caso si trattasse di componenti della Commissione non potranno partecipare alla deliberazione;
 - altri soggetti, anche esterni all'Ateneo, su richiesta dei membri o su indicazione dei proponenti stessi, competenti in materia di spin off e trasferimento tecnologico o dello specifico settore tecnologico o commerciale di cui alla proposta, con ruolo consultivo all'interno della Commissione stessa.I soggetti esterni che entrano a far parte della Commissione sono tenuti a sottoscrivere un preventivo impegno in merito alla riservatezza sulle informazioni acquisite.
5. La Commissione è competente in materia di brevetti, spin off e trasferimento tecnologico.
In particolare la Commissione:
 - a) esprime parere in merito alle richieste di costituzione di spin off;
 - b) verifica per ogni proposta di spin off l'assenza di conflitti di interesse tra gli scopi istituzionali dell'Università e le attività di impresa;
 - c) esprime parere in ordine alle proposte di revoca di spin off;
 - d) esprime parere in ordine alle richieste di rinnovo della convenzione con l'Università di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
6. La Commissione svolge, altresì, funzioni di promozione, supervisione e monitoraggio su tutte le attività inerenti la materia brevetti, spin off e trasferimento tecnologico.
7. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente tramite avviso spedito con posta elettronica indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare a tutti i componenti della Commissione. È facoltà del Presidente della Commissione disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.
8. La seduta della Commissione può svolgersi in via telematica con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della Commissione, anche a mezzo del Servizio Ricerca e Trasferimento tecnologico, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della seduta, di constatare e proclamare il parere espresso; (b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della seduta oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
La seduta si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.
9. La Commissione, entro 2 mesi dal ricevimento della documentazione completa, adotta la propria decisione o parere motivato.
10. Per quanto non disposto dal presente articolo sul funzionamento delle adunanze della Commissione, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal Titolo III del Regolamento Generale d'Ateneo.
11. Per le funzioni in materia di brevetti si rinvia al Regolamento brevetti di Ateneo.



Art. 7

Procedura di costituzione dello spin off

1. I proponenti si rivolgono al Servizio ricerca e trasferimento tecnologico per la predisposizione della documentazione da sottoporre preventivamente alla Struttura scientifica di afferenza e all'eventuale successiva valutazione della Commissione Trasferimento Tecnologico.

2. Per l'iter di autorizzazione dello Spin off, il proponente deve presentare alla propria Struttura scientifica di afferenza un documento comprendente:

- la descrizione dei prodotti o servizi che lo Spin off intende offrire al mercato, evidenziandone il carattere innovativo e la derivazione dai risultati della ricerca scientifica svolta dal proponente, ed indicando se tali attività vengono già svolte dalla Struttura nell'ambito di contratti con soggetti pubblici o privati, disciplinati dall'apposito regolamento di Ateneo;
- la previsione dei ruoli, delle mansioni e dell'impegno richiesto a favore dello Spin off di tutto il personale universitario coinvolto nello Spin off;
- le eventuali risorse della Struttura che lo Spin off chiede di utilizzare (sia in termini di sfruttamento di proprietà intellettuale e know-how, sia in termini di utilizzazione di spazi e laboratori, sia di partecipazione a progetti di ricerca, ecc..).

3. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese Spin off i proponenti dell'iniziativa.

Le Strutture scientifiche di afferenza dei proponenti dovranno deliberare al fine di valutare la validità tecnico-scientifica della proposta di spin off e permettere agli Organi di Ateneo di valutare la compatibilità con gli impegni istituzionali del personale coinvolto.

4. In caso di parere positivo della Struttura scientifica di afferenza dei proponenti, la Commissione Trasferimento Tecnologico prende in esame la proposta di costituzione di spin off che deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente:

- a) gli obiettivi;
- b) il piano finanziario;
- c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
- d) il carattere innovativo del progetto;
- e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
- f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la

previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'Ateneo ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della Legge 30.12.2010, n. 240;

g) le modalità di partecipazione al capitale e la definizione della eventuale quota di partecipazione richiesta all'Ateneo; in quest'ultimo caso dovrà essere presentato anche lo schema di Statuto conforme a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento per la creazione di Spin off dell'Università degli Studi di Bergamo;

h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Ateneo;

i) l'elenco dei beni e servizi da richiedere all'Ateneo.

5. Tutti i membri della Commissione Trasferimento Tecnologico saranno tenuti a obblighi di riservatezza in merito a tutte le informazioni acquisite riguardanti le proposte di Spin off e di Piani di Business.

6. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese spin off i proponenti delle specifiche iniziative.

7. La Commissione Trasferimento Tecnologico, entro 2 mesi dal ricevimento della documentazione, esprimerà parere motivato in merito alla proposta.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

Art. 8

Rapporti tra Università e spin off

1. I rapporti tra l'Università e lo spin off saranno regolati da apposita convenzione che disciplinerà l'utilizzo della proprietà intellettuale, del personale e degli spazi e attrezzature.
2. L'Università potrà conferire direttamente allo spin off su base convenzionale o anche a titolo di conferimento soci, i diritti di sfruttamento dei brevetti depositati a proprio nome. Per gli spin off partecipati tale conferimento potrà avvenire anche contestualmente all'approvazione dello spin off.
3. Allo spin off può essere concesso l'utilizzo anche gratuito del nome e del logo dell'Università sulla base di un apposito contratto di licenza. Accanto al logo dovrà comparire la scritta "Spin off dell'Università di Bergamo".
4. Il contratto di licenza dovrà prevedere:
 - a) che lo spin off garantisca e tenga indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo;
 - b) condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso. La revoca e la risoluzione operano automaticamente qualora l'Università cessi di essere socia dello spin off oppure alla scadenza del termine previsto dal successivo comma 5 del presente articolo.
5. La permanenza dello spin off all'interno delle strutture dell'Università non potrà di norma eccedere i 3 anni. Detto periodo potrà essere prorogato, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità, a condizioni da definirsi da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
6. Alla scadenza del periodo indicato al comma precedente, il personale interno all'Università sarà soggetto alla norma ordinaria in relazione alla possibilità di svolgere attività extralavorative.

Art. 9

Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del decreto rettorale di promulgazione.

Bergamo, 19.7.2016

IL RETTORE
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini